

TI_GERICHTE 39.2016.13 vom 9. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2016.13

FR: TI_GERICHTE 39.2016.13 du 9 août 2016

IT: TI_GERICHTE 39.2016.13 del 9 agosto 2016

Regeste

Sospensione cautelativa AF fino al term.delle vertenze in ambito contributi AVS x il 2013. Sosp. x rifiuto compensazione AF con contrib.AVS inammissib.Dubbio su esigib.contrib.AVS. Sosp.a ragione invece poiché ricorr.dich.non redd.da att.indip.da 1 a 6/2013.Da esame sommario risulta veros.restit.AF

Erwägungen

E. 1

per i suoi due figli, nati nel 2005 e 2007, in attesa dell'esito delle vertenze relative ai contributi AVS per il 2013 (cfr. doc. A3). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 giugno 2016 (cfr. doc. A1). In particolare la parte resistente ha precisato, da una parte, di avere sospeso l'erogazione degli assegni, in quanto l'assicurato si è opposto alla compensazione dei medesimi con i contributi sociali non pagati per l'anno 2013 e oggetto di una procedura di esecuzione. Dall'altra, che dalla documentazione inviata dal ricorrente risulta che lo stesso ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa indipendente dal gennaio al giugno 2013 senza produrre alcun reddito. Pertanto la Cassa ritiene che, siccome l'ammontare del reddito annuo della persona che esercita un'attività indipendente costituisce uno degli elementi indispensabili per la corretta determinazione del diritto agli assegni familiari, il cambiamento avvenuto nelle sue condizioni economiche comporta, con verosimiglianza preponderante, che durante il 2013 egli non abbia raggiunto il limite di reddito stabilito dall'art. 13 LAFam per avere diritto agli assegni familiari per le persone attive quali indipendenti. La sospensione provvisoria, in attesa dell'esito degli accertamenti, ha, quindi, lo scopo di evitare ulteriori prestazioni all'assicurato nella situazione in cui non è improbabile una richiesta di restituzione (cfr. doc. A1). Stante quanto sopra, la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 costituisce una decisione finale munita di condizione risolutiva ai sensi della summenzionata giurisprudenza. 2.2. Lo scopo della sospensione cautelativa è quello, in particolare, di evitare che a un assicurato, nel caso in cui una fattispecie non sia stata completamente chiarita, continuino a essere versate prestazioni alle quali non ha eventualmente più diritto e di cui in seguito non potrebbe più venire richiesta la restituzione (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4a). In tale caso risulta evidente un interesse rilevante dell'amministrazione a evitare nel limite del possibile una richiesta di restituzione di prestazioni implicante il rischio di non recuperare la pretesa. In concreto la Cassa ha indicato, in primo luogo, che la sospensione cautelativa del versamento degli assegni familiari in attesa dell'esito delle vertenze relative ai contributi AVS per il 2013 ha avuto luogo, poiché l'assicurato si è opposto alla compensazione dei medesimi con i contributi sociali non pagati per l'anno 2013 e oggetto di una procedura di esecuzione (cfr. doc. A1). Dalle carte processuali risulta, in proposito, che il 27 gennaio 2016 la Cassa _____ ha

emesso nei confronti dell'insorgente una decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l'anno 2013 di complessivi fr. 2'628.05. Il provvedimento specifica i mezzi di diritto, ossia la possibilità di inoltrare opposizione entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione (cfr. doc. 3 17/18). Al precetto esecutivo del 13 aprile 2016 spiccato sulla base della decisione del 26 gennaio 2016 per i contributi impagati del 2013 di fr. 1'882.85 l'assicurato ha interposto opposizione il 22 aprile 2016 (cfr.- doc. 3 8/18). Inoltre il medesimo, il 26 aprile 2016, ha inoltrato opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi sociali emessa dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 27 gennaio 2016, affermando di essere venuto a conoscenza di quest'ultima attraverso la notifica del precetto esecutivo avvenuta il 22 aprile 2016. Egli ha, poi, precisato che, contrariamente a quanto dichiarato a titolo di reddito presunto per il 2013, dal gennaio al giugno 2013 l'attività indipendente non ha prodotto alcun reddito (cfr. doc. 5/18). L'art. 25 lett. d LAFam prevede che le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGa, si applicano per analogia, in particolare, alla compensazione (art. 20 LAVS). L'art. 20 cpv. 2 LAVS enuncia che: " Possono essere compensati con prestazioni scadute: a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura; b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie. " Con sentenza 8C_161/2011 + 8C_179/2011 del 6 gennaio 2012, pubblicata in DTF 138 V 2, il Tribunale federale, pronunciandosi in merito al caso di coniugi che erano debitori di contributi AVS rimasti impagati e a cui spettavano degli assegni familiari arretrati, ha deciso che correttamente la Cassa assegni familiari per le persone senza attività lucrativa aveva proceduto a compensare il debito di contributi AVS con il credito relativo al pagamento di assegni familiari scaduti. L'Alta Corte, al riguardo, ha stabilito che, sebbene non vi sia fatta menzione, l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in virtù del rinvio di cui all'art. 25 lett. d LAFam. Inoltre se l'assicurato è nel contempo creditore e debitore di assicuratori sociali distinti cui l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti è ammissibile senza che sia necessario esaminare se le pretese poste in compensazione siano in stretta connessione dal profilo della tecnica assicurativa e dal punto di vista giuridico. Secondo le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emesse dall'Ufficio federale delle assicurazioni asociali, valide dal 1° gennaio 2009 (stato: 1° gennaio 2016), p.to 802.2: " L'articolo 20 capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile agli assegni familiari in virtù dell'articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la LAFam. Una CAF può pertanto compensare i contributi AVS dovuti da una persona priva di attività lucrativa con gli assegni familiari cui questa ha diritto (v. DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012). In caso di versamento a terzi, invece, i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari percepiti indebitamente e di cui la CAF ha chiesto la restituzione." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3). La compensazione tra un credito di un istituto di sicurezza sociale e una prestazione dovuta a un assicurato può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la prestazione spettante

all'assicurato non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; STF 9C_741/2009 del 12 marzo 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 249=SVR 2006 IV Nr. 18 pag. 65; DTF 128 V 50 consid. 4; DTF 115 V 343 consid. 2c). In una sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte, relativamente a un caso in cui è stata effettuata la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS, ha indicato che se l'autorità competente in materia di assistenza sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126).

2.3. In concreto è vero che nel mese di aprile 2016 è stato spiccato un precetto esecutivo per contributi AVS impagati concernenti l'anno 2013 sulla base della decisione di fissazione del 27 gennaio 2016 che a quel momento appariva cresciuta in giudicato. Tuttavia è altrettanto vero che l'assicurato nella sua opposizione del 26 aprile 2016 alla decisione della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del 27 gennaio 2016 ha indicato di aver preso conoscenza di tale provvedimento unicamente con la notifica, il 22 aprile 2016, del precetto esecutivo (cfr. doc. 3 5/18). Ne discende che, pendente la procedura in ambito AVS di contestazione dei contributi AVS per il 2013, non è dato di sapere se il credito della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG in relazione ai contributi per il 2013 nel maggio 2016 fosse esigibile (cfr. STFA H 270/03 del 28 giugno 2004 consid. 3.1.3.) oppure no. Inoltre, ai fini della possibilità di compensare i contributi AVS dovuti per il 2013 con gli assegni familiari correnti nemmeno risulta che sia stato verificato se tramite la compensazione le risorse del ricorrente venivano ridotte al di sotto del minimo vitale. L'assicurato (unità di riferimento composta del medesimo della moglie e dei due figli nati nel 2005 e nel 2007) perlomeno fino al maggio 2016 era al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie pari nel mese di maggio 2016 a fr. 1'443 (cfr. doc. 162 inc. 42.2016.18). Nel caso di specie, tuttavia, non torna applicabile la giurisprudenza federale secondo cui se vengono erogate prestazioni dell'assistenza sociale, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione. In effetti gli assegni di famiglia fanno parte dei redditi computabili Las presi in considerazione per determinare la lacuna di reddito Las e dunque l'importo della prestazione assistenziale a cui ha diritto il ricorrente (cfr. doc. 162 inc. 42.2016.18).

Tenendo conto che l'importo base mensile per il calcolo del minimo di esistenza LEF per la famiglia del ricorrente di fr. 2'700 (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo emessa dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello il 1° settembre 2009) è maggiore del fabbisogno di base Las di fr. 2'110 (cfr. doc. 165 inc. 42.2016.18), ai fini della compensazione andava in ogni caso esaminato se la deduzione totale (o anche parziale) degli assegni familiari intacca il minimo vitale dell'insorgente e della sua famiglia. In simili condizioni, non si giustifica la sospensione integrale del versamento degli assegni familiari decisa nel maggio 2016 a garanzia della copertura del pagamento dei contributi AVS per il 2013.

2.4. A giustificazione della sospensione dell'erogazione degli assegni familiari la Cassa ha, però, formulato una seconda argomentazione, ossia che, essendo emerso dagli atti, e meglio dalle dichiarazioni dell'assicurato, che dal gennaio al giugno 2013 questi avrebbe svolto attività lavorativa indipendente senza produrre alcun reddito, il cambiamento avvenuto nelle sue condizioni economiche comporta, con verosimiglianza preponderante, che durante il 2013 egli non abbia raggiunto il limite di reddito stabilito dall'art. 13 LAFam per avere diritto agli assegni familiari per le persone attive quali indipendenti, così che si renderebbe necessaria una restituzione (cfr. doc. A1; III; VIII). In effetti l'assicurato stesso, nella sua opposizione del

26 aprile 2016 alla decisione della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del 27 gennaio 2016, ha affermato di aver svolto, nel periodo gennaio – giugno 2013, un'attività lavorativa indipendente senza conseguire alcun reddito (cfr. doc. 3 5/18). Risulta, pertanto, alquanto dubbio il diritto del ricorrente agli assegni familiari in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per il 2013. In simili condizioni, ritenuto che nella presente procedura concernente la sospensione a titolo cautelativo degli assegni familiari si impone un esame sommario della fattispecie (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4 bb), occorre concludere che in casu una richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione non si rivela inverosimile e perciò l'interesse di quest'ultima a evitare una domanda di rimborso non perde di rilevanza (cfr. STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014). Di conseguenza l'interesse della Cassa a non essere confrontata con l'irrecuperabilità degli importi che potrebbero essere chiesti in restituzione si rivela nella presente evenienza preponderante rispetto a quello dell'assicurato alla continuazione del versamento degli assegni familiari. Dagli atti emerge, peraltro, che l'insorgente non ha dato seguito all'istruttoria esperita nei suoi confronti il 18 maggio 2016 e richiamata il 6 giugno 2016 al fine di chiarire la situazione relativa al suo diritto agli assegni familiari nel 2013 (cfr. doc. VIII; doc. 8 1/1; 5 1/2). Al riguardo è utile evidenziare che è vero che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E' dunque compito dell'amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. E' altrettanto vero, tuttavia, che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). Giova, inoltre, rilevare che in una sentenza 8C_702/2015 del 15 giugno 2016 il Tribunale federale, in ambito di assistenza sociale, ha confermato la sospensione delle prestazioni assistenziali in quanto il ricorrente non aveva firmato delle procure che autorizzavano il servizio competente a raccogliere informazioni sulla sua situazione personale ed economica. Una lesione dei diritti fondamentali era da escludere nella misura in cui era possibile riattivare il versamento delle prestazioni tramite un atteggiamento cooperante da parte del ricorrente. Ne discende che la tempestiva collaborazione del ricorrente permetterà di contribuire al chiarimento della situazione concernente il suo diritto agli assegni familiari quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per il 2013 e conseguentemente, se del caso, allo sblocco dell'erogazione degli assegni familiari. 2.5. Stante quanto precede (cfr. consid. 2.4.), la Cassa ha a ragione sospeso a titolo cautelativo nei confronti di RI 1 il versamento degli assegni familiari. La decisione su opposizione del 14 giugno 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.